



CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTEMPLETE

ALL. B

DALL'ART. 1 COMMA 513 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE ABRUZZO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI - PESCARA

BOZZA ACCORDO

PREMESSO CHE:

- in forza di concessione assentita dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°3363/ASI del 14/11/1969, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti (di seguito Consorzio), in qualità di stazione appaltante, realizzava l'arteria stradale denominata "Asse Attrezzato" (progetti SAI/VP 491, SAI/VP 491/1, SAI/VP491/2 e SAI/VP 491/3) nell'agglomerato industriale Chieti Pescara e che corre dalla chilometrica zero in corrispondenza della strada provinciale delle "Fascine" in località S. Filomena in agro Chieti Scalo, sino alla chilometrica 14+0.80 in prossimità dello svincolo di Via Stradonetto in agro di Pescara;
- il rapporto concessorio prevedeva l'obbligo per la Cassa per il Mezzogiorno concedente di garantire la copertura finanziaria dei costi che il Consorzio avrebbe sostenuto per la realizzazione dell'opera, inclusi gli espropri, e, a chiusura del rapporto, la presentazione da parte del Consorzio di una rendicontazione finale contenente l'elenco dei costi residui da pagare e la successiva liquidazione di questi stessi costi attraverso il pagamento della "rata di saldo" da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (demandata al locale Provveditore alle Opere Pubbliche);



- con decreto del 17/11/1970 il Prefetto di Chieti pronunciava così

l'espropriazione per pubblica utilità in favore del Consorzio di aree site nel

Comune di S. Giovanni Teatino da destinare alla costruzione della suddetta

arteria stradale ed il concessionario avviava i lavori di realizzazione

dell'Asse attrezzato;

- il progetto originario (prog. SAI/VP 491) per la costruzione dell'Asse

Attrezzato a servizio dell'agglomerato principale Chieti-Pescara veniva

approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affidava in concessione al

Consorzio l'esecuzione delle opere assumendo a proprio carico il relativo

finanziamento. Successivamente, per il completamento dell'opera,

venivano approvati altri lotti i quali, mantenendo la sigla iniziale 491,

venivano distinti con apposita numerazione progressiva: progetto SAI/VP

491/1, progetto SAI/VP 491/2, progetto SAI/VP 491/3.

- l'intero asse viario veniva successivamente ceduto in gestione provvisoria

all'ANAS, con i seguenti successivi passaggi:

A) la consegna provvisoria dell'Asse Attrezzato per il tratto stradale dal

Km. 0,00 al Km. 13+700, per consentire all'ANAS i lavori di

sistemazione necessari, previsti nel progetto stralcio ANAS n. 6221 del

07/05/1982, veniva effettuata con apposito Verbale di Consegna

Provvisoria sottoscritto dalle parti in data 05/09/1983;

B) con successivo Verbale di Consegna Provvisoria in data 14/04/1998

venivano ceduti all'ANAS ulteriori Km. 0,600 di Asse Attrezzato, fino

alla Kilometrica 14+300, per consentire l'esecuzione di ulteriori lavori

di manutenzione;

C) il tratto terminale dell'Asse Attrezzato sino alla chilometrica 17+000,



veniva gestito dal Comune di Pescara dal 02/07/1980 fino all'emissione del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici Prot. 5926 del 04/11/1997, che classificava il tratto di strada in questione con la denominazione "SS n. 16 DIR-C del Porto di Pescara" con i seguenti capisaldi di itinerario: "Innesto S.S. n. 16 presso Pescara – Porto di Pescara" e ne assentiva la gestione all'ANAS;

- nonostante diversi atti deliberativi e vari verbali di consegna sottoscritti dalle parti, il passaggio di consegna definitivo dell'Asse Attrezzato dal Consorzio all'ANAS non è a tutt'oggi formalmente avvenuto,

- attualmente, l'Asse Attrezzato, giusta Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1773 del 04/02/1993, è classificato "autostrada senza pedaggio", con denominazione "Raccordo autostradale Chieti-Pescara";

- nelle more della realizzazione dell'infrastruttura stradale, alcuni proprietari dei terreni oggetto di espropriazione non accettavano l'indennità offerta e determinata in base all'art. 13 della Legge 15/1985 n. 2899 e dell'art. 1 Legge 21.7.1965 n. 904, contestandone la inadeguatezza e chiedendone la determinazione in sede giudiziaria;

- i contenziosi scaturiti, anche in doppio grado di giudizio e quindi in parziale riforma delle sentenze di primo grado, rimodulavano le indennità con condanna del Consorzio al maggior risarcimento dei danni subiti dagli espropriati;

- con legge 1° marzo 1986, n. 64, le competenze della Cassa per il Mezzogiorno sono state trasferite all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud);

- con D.M. n. 481 del 30/11/2021, di organizzazione generale del Ministero



delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), le funzioni relative al completamento e alla definizione amministrativa delle attività dell'ex AgenSud sono state attribuite al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali e, specificamente, alla Divisione III della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, novellato dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 34, spetta alle Regioni il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi;

- in data 13/08/2011 è entrata in vigore la legge regionale 29/07/2011, n. 23, con la quale la Regione Abruzzo (di seguito Regione) ha previsto il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l'istituzione di un'Azienda Regionale delle Aree Produttive (denominata ARAP), avente natura giuridica di ente pubblico economico, competente a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive, mediante la fusione dei Consorzi ASI esistenti ad eccezione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, posto *ex lege* in liquidazione;

- con Deliberazione n. 627/2011 la Giunta regionale ha nominato il Collegio di Liquidatori del Consorzio, approvando specifiche "Direttive sui tempi e le modalità della gestione liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara";



PRESO ATTO CHE:

- l'Asse Attrezzato realizzato dal Consorzio è stato affidato sin dal 1983, in via provvisoria, senza alcun corrispettivo e senza assunzione di alcuna responsabilità per le obbligazioni connesse alla sua realizzazione, all'ANAS spa;

VISTO

- l'art. 1, comma 513, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 che ha autorizzato «la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo».

RICONOSCIUTI

- l'esigenza di valorizzare e potenziare l'Asse Attrezzato per le aree metropolitane delle province di Chieti e di Pescara quale opera strategica di valenza nazionale e la conseguente necessità di acquisirla stabilmente al patrimonio statale, sì da consentire il definitivo affidamento in gestione dell'opera in questione all'ANAS spa, ai sensi dell'art. 1, c. 513 della L. n. 197 del 2022;

- l'interesse pubblico sotteso alla norma sopra indicata, consistente nell'acquisizione al patrimonio statale e nella gestione, tramite la società ANAS S.p.a., delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo;

- il tenore testuale della norma, in base al quale la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, è autorizzata solamente in funzione



delle succitate finalità di acquisizione e gestione, rispetto alle quali si pone in rapporto di strumentalità, ed è pertanto vincolata allo scopo indicato dal Legislatore.

CONSIDERATO CHE

- per poter consentire, come previsto dal suddetto art. 1, comma 513 della L. 197/2022, la riacquisizione al patrimonio statale dell'asse viario "Asse Attrezzato" quale arteria stradale strategica nel territorio della Regione Abruzzo, è necessaria la preventiva chiusura dei procedimenti espropriativi avviati e la conclusione dei contenziosi promossi nei confronti del Consorzio dai soggetti espropriati;

- ad oggi, i debiti del Consorzio derivanti dalla esecuzione della concessione conferita dalla Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione dell'Asse Attrezzato nei confronti di soggetti espropriati non indennizzati ammontano a € 17.640.283,26, comprensivi della rivalutazione monetaria e degli interessi alla data del 31/12/2022;

- ai sensi dell'art. 1, c. 513, L. n. 197 del 2022, i fondi messi a disposizione dallo Stato ammontano complessivamente ad euro 14.000.000,00;

- pertanto, i crediti dei soggetti espropriati devono essere saldati attraverso la conclusione di accordi transattivi tra questi ultimi ed il Consorzio, nel rispetto dei limiti di bilancio previsti dalla succitata legge, con saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a tale titolo e con rinuncia espressa a tutte le azioni giudiziali ed esecutive - e relative spese - eventualmente intraprese, ex artt. 1965 e ss. del Codice Civile;

- a tal fine, è adottato uno specifico Piano di ripartizione delle somme stanziare in attuazione dell'art. 1, co.513 della L.n.197/2022, deliberato dal



Consorzio ed approvato dalla Regione con DGR. N.....del.....;

- la Regione Abruzzo, in nome e per conto del Consorzio, soddisfa i crediti

dei soggetti espropriati con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dallo

Stato ai sensi del già richiamato art. 1, c. 513, L. n. 197 del 2022;

- il presupposto necessario per la realizzazione dell'interesse pubblico

all'acquisizione al patrimonio statale e alla gestione delle infrastrutture viarie

di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo è

l'effettività del trasferimento definitivo delle suddette infrastrutture alla

società ANAS S.p.a.;

- la dotazione finanziaria prevista dalla norma succitata, dunque, verrà

erogata solo al verificarsi della condizione necessaria per realizzare il

trasferimento definitivo ad ANAS S.p.a. e, segnatamente, della previa

stipulazione, da parte del Consorzio, della totalità degli accordi transattivi

volti a definire tutte le posizioni debitorie sullo stesso gravanti nei confronti

dei soggetti espropriati non indennizzati e dell'adozione, da parte della

Regione, a valle della stipulazione di tutti gli accordi transattivi succitati,

dell'atto ricognitivo di cui all'art. 5 della presente Convenzione;

- in mancanza di raggiungimento di accordi con tutti gli espropriati, le somme

di cui all'art. 1, c. 513, L. n. 197 del 2022 rimangono nella disponibilità dello

stesso Ministero;

- le somme di cui all'art. 1, c. 513, legge n. 197 del 2022 insistono su un

capitolo di bilancio di competenza della Direzione generale per le strade e le

autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui

contratti concessori autostradali - Dipartimento per la programmazione

strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici



del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

In attuazione delle disposizioni contemplate dall'art. 1 comma 513 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 il presente Atto ha per oggetto la regolazione dei reciproci impegni tra le Parti rivolti ad assicurare l'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, dell'asse viario "Asse Attrezzato", comprese le aree annesse e qualificate quali "relitti", nonché le pertinenze, gli svincoli e i ponti sopraelevati che lo attraversano, previa definizione delle relative procedure tecnico-amministrative ed estinzione di tutte le posizioni debitorie sorte, anche in conseguenza di sentenze di condanna afferenti i ricorsi da questi presentati, nei confronti dei soggetti espropriati non indennizzati.

Art. 3 (Obblighi gravanti sulle Parti)

Fatte salve le ulteriori obbligazioni su di esse gravanti e specificate agli artt. 4, 5 e 6 della presente Convenzione, le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a collaborare per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 2, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo con il rispetto della tempistica di cui alla DGR n. _____ del _____, con cui la Regione ha preso atto dello specifico Piano di ripartizione richiamato nelle premesse.

Le Parti si impegnano a utilizzare forme di immediata collaborazione e di



stretto coordinamento, a rendere disponibili le informazioni per l'attuazione della Convenzione e a condividere il monitoraggio delle attività di competenza.

Art. 4 (Obblighi del Consorzio)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, il Consorzio assume l'impegno a concludere le procedure tecnico-amministrative strumentali e prodromiche all'acquisizione al patrimonio statale dell'asse viario denominato "Asse Attrezzato".

Nel rispetto della tempistica stabilita nel Piano di ripartizione delle somme stanziata in attuazione dell'art. 1, co. 513 della L. n. 197/2022 approvato con DGR n. _____ del _____, definisce altresì le posizioni debitorie gravanti sullo stesso mediante la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., di accordi transattivi con tutti i soggetti espropriati, nel rispetto dei limiti delle disponibilità di bilancio previste dall'art. 1, c. 513 della L. n. 197 del 2022, con saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa vantati nei confronti dello stesso Consorzio Industriale Chieti Pescara e con rinuncia espressa a tutte le azioni giudiziali ed esecutive - e relative spese - eventualmente intraprese.

Gli esiti delle operazioni sono comunicati alla Regione, per la verifica della loro corrispondenza al Piano di ripartizione delle somme stanziata in attuazione dell'art. 1, co. 513 della L. n. 197/2022, deliberato dal Consorzio ed approvato dalla Regione con DGR. N.....del....., e successivamente inoltrati dalla Regione, a mezzo PEC, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito Ministero) entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'avvenuta trasmissione della documentazione.



Il Consorzio si impegna alla estinzione degli interi rapporti debitori derivanti dalle procedure di esproprio onde consentire il trasferimento delle infrastrutture al patrimonio di ANAS S.p.A.

Nel rispetto del predetto termine di quindici giorni, il Consorzio trasmette alla Regione motivate richieste di accesso ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 1, c. 513 della L. n. 197 del 2022, corredate da adeguata documentazione (inclusa necessariamente la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta conclusione degli accordi transattivi).

Il Consorzio, infine, si obbliga fin d'ora a trasferire definitivamente ad ANAS S.p.a. l'asse viario "Asse Attrezzato", comprese le aree annesse e qualificate quali "relitti", nonché le pertinenze, gli svincoli e i ponti sopraelevati che lo attraversano. A tal fine, il Consorzio si obbliga, all'esito della stipulazione degli atti transattivi con la totalità dei soggetti espropriati, a redigere un apposito verbale di trasferimento definitivo in favore di ANAS S.p.A.

Art. 5 (Obblighi della Regione)

La Regione verifica lo stato di attuazione della presente Convenzione e vigila sul rispetto, da parte del Consorzio, del Piano di ripartizione delle somme stanziato in attuazione dell'art. 1, co. 513 della L. n. 197/2022, approvato con DGR Del..., e degli obblighi ivi assunti.

È altresì incaricata di validare le motivate richieste formulate dal Consorzio ai sensi dell'art. 4, previa verifica della regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta a supporto delle stesse.

Può, in ogni caso, richiedere al Consorzio opportuni chiarimenti e/o integrazioni dei documenti prodotti.



A valle della stipulazione delle transazioni da parte del Consorzio con la totalità dei soggetti espropriati, la Regione redige un atto ricognitivo globale in cui attesta e garantisce, sotto propria responsabilità, il buon esito di tutte le transazioni e la sussistenza dei presupposti per il trasferimento definitivo dell' "Asse attrezzato" ad ANAS S.p.A.

Sulla base della documentazione validata e dell'atto ricognitivo prodotto, richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare i provvedimenti di competenza.

Effettua, infine, in nome e per conto del Consorzio ed esclusivamente a fronte della totalità degli accordi transattivi definiti da parte di quest'ultimo con tutti i soggetti espropriati, le liquidazioni in favore dei singoli espropriati, nel rispetto del Piano di ripartizione approvato dalla stessa Regione con provvedimento più volte richiamato.

La corresponsione degli importi è eseguita tenendo conto della disponibilità delle risorse assicurata dall'art. 1 c. 513 della legge 197/2022.

Art. 6 (Obblighi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Il Ministero riceve la richiesta formulata dalla Regione ex art. 5 unitamente alla dovuta documentazione, contestualmente trasmessa.

Successivamente provvede al sollecito impegno, nei confronti della Regione medesima, con vincolo di destinazione delle somme alla soddisfazione dei crediti oggetto degli accordi transattivi stipulati dal Consorzio con tutti gli espropriati, delle risorse previste dall'art. 1 comma 513 della L. 197/2022 e al pagamento delle risorse impegnate nei termini indicati dall'art. 8 della presente Convenzione.

Può, in ogni caso, prima di impegnare le risorse medesime, richiedere alla



Regione opportuni chiarimenti e/o integrazioni dei documenti prodotti.

Art. 7 (Impiego delle risorse)

La Regione soddisfa direttamente, in nome e per conto del Consorzio, i crediti dei soggetti espropriati e sostiene le spese – per le quali può essere impiegata una somma globalmente non superiore al 3% dell’ammontare delle risorse previste dall’art. 1, c. 513, L. n. 197 del 2022 – strettamente connesse agli atti relativi al trasferimento definitivo dell’“Asse Attrezzato” ad ANAS S.p.A., con l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dallo Stato ai sensi dell’art. 1, c. 513 della L. n. 197 del 2022.

Fino al pieno perfezionamento di tutti gli accordi transattivi da parte del Consorzio con tutti i soggetti espropriati e della trasmissione dell’atto ricognitivo ex art. 5 da parte della Regione Abruzzo, le somme rimangono nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 8 (Trasferimento della quota di finanziamento)

Il trasferimento delle risorse connesso alla definizione dei rapporti debitori relativi alle attività di esproprio è ripartito secondo le annualità di cui all’art. 1, c. 513 della legge 197/2022.

In ogni caso, l’elargizione delle risorse è subordinata alla sussistenza dei presupposti per la realizzazione del trasferimento definitivo dell’Asse attrezzato ad ANAS S.p.a. e, dunque, al raggiungimento di accordi transattivi da parte del Consorzio con la totalità dei soggetti espropriati non indennizzati.

Il pagamento è effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui all’art. 6, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta della Regione Abruzzo, corredata dalla dovuta



documentazione, sulla base degli accordi transattivi sottoscritti tra le parti
come sopra individuati.

Il termine di cui al precedente punto si ritiene sospeso nel caso carenza e/o
irregolarità documentale materiale e/o sostanziale.

Art. 9 (Vincolo di destinazione)

La Regione Abruzzo è autorizzata, senza oneri a carico delle somme di cui
all'art. 1, c. 513 della L. n. 197 del 2022, a ricorrere a strumenti, integrativi e
complementari, anche di diritto privato (a titolo esemplificativo, pegno, *datio
in solutum*, cessione del credito in funzione di garanzia, delegazione di
pagamento), utili a garantire il perseguimento degli obiettivi di pubblico
interesse e ad assicurare il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1,
comma 513 della L. 197/2022, nonché, per le stesse motivazioni, a richiedere
l'intervento di terzi soggetti bancari e/o finanziari e/o di società strumentali
della Regione Abruzzo, anche in virtù della natura destinata e vincolata delle
somme stanziata nella L. 197/2022 cit.

Articolo 10 (Disposizioni generali e finali)

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori sino al
completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio
statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, dell'asse
viario "Asse Attrezzato".

L'Accordo potrà essere modificato o integrato per concorde volontà dei
sottoscrittori.

Roma-Pescara, lì



Per Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali*

*Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la
riqualificazione urbana e gli interventi speciali*

(_____)

*Il Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,
di trasporto a rete, informativi e statistici*

*Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali*

(_____)

Per La Regione Abruzzo

Il Presidente

(_____)

Per il Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti Pescara

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

(_____)